SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3272

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDURI e TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2004

Norme per il pensionamento dei genitori che assistono figli disabili in condizioni di gravità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 5 febbraio 1992, n. 104 detta disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate, ossia di soggetti che presentano minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali tali da causare notevoli difficoltà di integrazione sociale e, quindi, richiedono una continua assistenza da parte dei familiari.

Spesso, infatti la famiglia è l'unico supporto, soprattutto nelle regioni carenti di idonee strutture assistenziali.

Per tale motivo non possono sottacersi le notevoli difficoltà di relazione, la fatica ed il logoramento quotidiano cui va incontro la famiglia del disabile sulla quale grava l'onere di accudire costantemente tali soggetti, nonché l'impegno economico derivante dalle cure necessarie.

Il presente disegno di legge prevede la possibilità, per i genitori che assistono figli disabili in condizioni di gravità elevata, di accedere al trattamento di quiescenza al superamento di 25 anni di servizio effettivamente prestato.

Il vantaggio economico per lo Stato deriverebbe dalla eliminazione dei costi dovuti a supplenze o sostituzioni sul posto di lavoro, che di volta in volta si rendono necessarie per l'assistenza entro le mura domestiche.

Giova, altresì, far presente che con l'approvazione della proposta il nostro Paese si porrebbe in sintonia con le disposizioni comunitarie, ancora disattese in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei casi in cui in una famiglia vi sia un figlio affetto da *handicap* grave, al quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, uno dei genitori può chiedere di essere collocato in quiescenza a prescindere dall'età, quando abbia superato 25 anni di servizio effettivamente prestato. La misura della pensione viene determinata in ragione dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora i figli disabili siano più di uno, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ad ambo i genitori.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è quantificato, in sede di prima applicazione, in 10 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo dicastero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50